

Bruxelles, 14 maggio 2018
(OR. en)

8793/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0019 (NLE)**

**SCH-EVAL 103
VISA 110
COMIX 245**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	14 maggio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8287/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 14 maggio 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare al Portogallo provvedimenti correttivi per rimediare alle carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2017 nel settore della politica comune in materia di visti. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 107, è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) In considerazione dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative al processo decisionale, all'uso del sistema d'informazione visti (VIS), alla gestione dei visti adesivi in bianco, al controllo dei fornitori esterni di servizi e alla protezione dei dati, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 5 a 13, 18, 19, 24, 27, 28, 30, 31, 32 e da 39 a 46.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato elabora, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e lo presenta alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

il Portogallo provveda a

1. valutare la possibilità di fornire – a livello centrale – un'adeguata infrastruttura internet ai consolati per la gestione delle pagine web, nonché un modello con le pertinenti informazioni sui visti;
2. aggiornare il sito web delle autorità centrali per garantire che le informazioni siano complete, corrette e aggiornate;
3. rilasciare visti nazionali per soggiorni di lunga durata ai richiedenti che intendano rinnovare il proprio titolo di soggiorno in Portogallo una volta scaduto;
4. modificare il modulo per la dichiarazione di garanzia ("Termo de responsabilidade") per includervi le informazioni sulla registrazione dei dati personali del garante nel VIS;

Sistema informatico

5. valutare la possibilità di mettere a punto un nuovo sistema informatico nazionale per i visti, o di effettuare una riorganizzazione complessiva del sistema attualmente in uso per allinearli alle procedure previste dal codice dei visti e del regolamento VIS e renderlo di più facile uso;
6. inserire nel sistema informatico una funzione (con sufficiente spazio) che permetta ai consolati di documentare l'esame e i motivi della decisione (ad esempio, ampliando il campo "osservazioni") e migliorare gli strumenti di ricerca e statistici;
7. accertarsi che i consolati inseriscano tutti i dati richiesti nel sistema informatico e nel VIS (in conformità all'articolo 9 del regolamento VIS), in particolare il paese e l'indirizzo di residenza, l'autorità genitoriale nel caso dei minori e l'organizzazione ospitante;
8. modificare il sistema informatico nazionale per garantire che i dati della domanda siano inviati al VIS immediatamente dopo la creazione del fascicolo di domanda in tale sistema;
9. modificare il sistema informatico nazionale per consentire la correzione dei dati già inviati al VIS, per evitare di dover creare un nuovo fascicolo di domanda e cancellare quello vecchio;
10. garantire che nel sistema informatico tutti i dati VIS esistenti relativi al richiedente siano visibili, durante tutta la procedura di esame, ai funzionari addetti ai visti che decidono in merito alle domande;
11. assicurarsi che i visti adesivi rilasciati manualmente siano registrati come tali nel VIS;
12. assicurarsi che le decisioni di annullamento e di revoca siano correttamente inserite nel VIS e che le precedenti decisioni di rilascio del visto non siano cancellate;
13. aggiornare il sistema informatico per utilizzare appieno la funzionalità VIS Mail, ossia per i messaggi connessi alla cooperazione consolare e le richieste di documenti, in particolare per lo scambio di informazioni su singoli richiedenti con consolati di altri Stati membri (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), per la modifica dei dati (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento VIS) e la cancellazione anticipata dei dati (articolo 25, paragrafo 2, del regolamento VIS) e formare il personale a tale scopo;

14. assicurarsi che il sistema informatico nazionale sia adeguatamente configurato per trasmettere al VIS i motivi delle esenzioni dal rilevamento delle impronte digitali con i codici corretti ("N/A" e "N/R");

Consolato di Luanda

15. aggiornare il sito web del consolato per garantire che le informazioni siano complete, corrette e aggiornate e possano essere reperite facilmente nella pertinente sezione;
16. richiedere al fornitore esterno di servizi di migliorare il suo sito web per renderlo più facilmente consultabile, di strutturare meglio le informazioni, nonché di correggerle o migliorarle laddove necessario;
17. assicurarsi che il fornitore esterno di servizi sia al corrente degli accordi in materia di agevolazione dei visti e applichi sistematicamente la riduzione dei diritti di visto ai cittadini di paesi che rientrano in tali accordi;
18. assicurarsi che i membri del personale del fornitore esterno di servizi e del consolato siano al corrente del requisito che impone di non procedere al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti che si sono già sottoposti a tale rilevamento nei 59 mesi precedenti la domanda (e che lo hanno dichiarato nel campo 27 del modulo di domanda); informare i richiedenti che le impronte digitali sono rilevate una sola volta ogni 59 mesi;
19. richiedere al fornitore esterno di servizi di cancellare immediatamente tutti i dati della domanda (fatta eccezione per quelli necessari per contattare il richiedente) una volta ricevuta conferma che sono stati correttamente importati dal consolato;
20. prevedere la possibilità, per i richiedenti, di ottenere, se lo desiderano, un appuntamento direttamente al consolato;
21. conformare le liste di controllo del consolato relative ai documenti giustificativi con l'elenco armonizzato di documenti giustificativi (o valutare la possibilità di rivedere l'elenco armonizzato nell'ambito della cooperazione locale Schengen);
22. assicurarsi che la firma del richiedente sia richiesta soltanto nei pertinenti spazi del modulo di domanda (nel campo 37 e sotto la dichiarazione alla fine del modulo) e che il richiedente non debba fornire nuovamente informazioni già contenute nel modulo di domanda;

23. assicurarsi che tutte le domande conformi ai criteri di ammissibilità siano accettate dal fornitore esterno di servizi o dal consolato (anche in assenza di documenti giustificativi o dell'assicurazione sanitaria di viaggio) e che, al contempo, il richiedente sia informato sulle possibili conseguenze di una documentazione incompleta, compreso l'eventuale rifiuto;
24. assicurarsi che i fascicoli di domanda delle persone che viaggiano insieme siano (e rimangano) collegati come gruppi nel sistema nazionale, in modo che tali informazioni siano trasmesse correttamente al VIS;
25. assicurarsi che la copertura dell'assicurazione sanitaria di viaggio sia sistematicamente verificata dal consolato e non solo dal fornitore esterno di servizi;
26. verificare in modo più sistematico la finalità reale del viaggio mediante colloqui e analisi di documenti (in particolare nei casi in cui potrebbe essere necessaria l'assistenza medica) e confermare/correggere di conseguenza nel sistema informatico la finalità del viaggio;
27. assicurarsi che, nell'esame dei fascicoli, i funzionari addetti ai visti utilizzino in modo più coerente i dati registrati nel sistema informatico; assicurarsi che i funzionari addetti ai visti utilizzino il sistema informatico (dopo l'aggiornamento dello stesso - si veda la raccomandazione 6) per documentare le verifiche effettuate (ad es., colloqui, telefonate, email ad altri Stati membri) e i motivi della decisione;
28. assicurarsi che il funzionario addetto ai visti che prende la decisione in merito a una domanda inserisca la decisione nel sistema informatico o si accerti che tale decisione sia correttamente inserita e che su tale base il visto sia rilasciato/rifiutato; assicurarsi che gli agenti locali non autorizzati a decidere in merito alle domande non godano di pieni diritti di accesso al sistema informatico (compresa la possibilità di rilasciare visti);
29. abolire la prassi di non rilasciare visti di lunga durata per ingressi multipli a seguito di soggiorni del richiedente nel precedente periodo di 90 giorni;
30. aumentare il numero di funzionari espatriati addetti ai visti che decidono in merito alle domande, se possibile facendo in modo che ciascun funzionario non debba esaminare più di 70-80 domande al giorno;

31. consultare l'autorità portoghese per la protezione dei dati sulla compatibilità dell'elenco locale di allerta con la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, quale attuata dalla legge portoghese in materia, e seguirne le raccomandazioni;
32. assicurarsi che il ricevimento dei visti adesivi in bianco da parte degli agenti locali incaricati di stamparli sia protocollato e sia inoltre corredato delle firme di entrambe le parti coinvolte;
33. assicurarsi che siano impiegate le procedure corrette per la revoca e l'annullamento dei visti (compreso l'uso del modulo standard) e che sia operata una chiara distinzione tra la revoca dei visti e l'invalidamento dei visti adesivi;
34. verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza attualmente in vigore al consolato e migliorare il controllo degli accessi (anche dall'ambasciata) e la videosorveglianza; assicurarsi che venga riparato il sistema di erogazione di biglietti del consolato e migliorata la tutela della privacy dei richiedenti agli sportelli; prendere in considerazione misure per migliorare l'accessibilità ai locali della sezione visti per le persone a mobilità ridotta;
35. assicurarsi che sia garantita la tutela della privacy dei richiedenti nel corso di tutta la procedura presso il fornitore esterno di servizi;

Consolato di Maputo

36. aggiornare il sito web (come pure la bacheca) del consolato per garantire che le informazioni siano complete, corrette e possano essere reperite facilmente nella pertinente sezione;
37. monitorare attentamente i tempi di attesa per un appuntamento e adeguare in base alla domanda le fasce orarie disponibili o il numero di domande raccolte, qualora i tempi di attesa siano significativamente superiori alla norma generale di 15 giorni;
38. conformare le liste di controllo del consolato relative ai documenti giustificativi con l'elenco armonizzato di documenti giustificativi (o valutare la possibilità di rivedere l'elenco armonizzato nell'ambito della cooperazione locale Schengen);

39. assicurarsi che il personale sia al corrente del requisito che impone di non procedere al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti che si sono già sottoposti a tale rilevamento nei 59 mesi precedenti la domanda (e che lo hanno dichiarato nel campo 27 del modulo di domanda); informare i richiedenti che le impronte digitali sono rilevate una sola volta ogni 59 mesi;
40. abolire la pratica consistente nell'adeguare nel sistema informatico la data di arrivo prevista nell'area Schengen o di partenza dalla stessa in base alla data di inizio o di fine del visto da rilasciare; assicurarsi quindi che in tali campi, e quindi nel VIS, siano inserite le date reali del viaggio previsto;
41. disporre l'esecuzione di controlli nel corso della procedura per verificare che i dati della domanda inseriti nel sistema informatico (e quindi nel VIS) siano completi e corretti;
42. assicurarsi che il sistema informatico (RPV) e le sue funzioni (in particolare la ricerca nel VIS) siano adeguatamente utilizzati dai funzionari addetti ai visti durante la procedura di esame; assicurarsi che tutto il personale sia sufficientemente formato all'uso di tutte le funzioni del sistema informatico e quindi del VIS;
43. mantenere un elevato livello di controllo delle domande per individuare eventuali casi di migrazione irregolare o frode e per accertare le finalità principali del viaggio, ad esempio effettuando controlli supplementari (ad es., presso il datore di lavoro) e colloqui su base casuale in aggiunta a quelli già effettuati nei casi dubbiosi;
44. assicurarsi che la verifica dei timbri di ingresso e di uscita costituisca parte integrante dell'esame dei fascicoli di domanda;
45. nei casi di precedenti rifiuti da parte di altri Stati membri, contattare sistematicamente il consolato che ha rifiutato il visto, chiederne le ragioni e registrarne la risposta nel fascicolo;
46. valutare la possibilità di condurre i colloqui in modo più efficiente, mediante domande più approfondite e documentando la valutazione generale ottenuta durante il colloquio;

47. assicurarsi che i funzionari addetti ai visti utilizzino il sistema informatico (dopo l'aggiornamento dello stesso - si veda la raccomandazione 6) per documentare le verifiche effettuate (ad es., colloqui, telefonate, email ad altri Stati membri) e i motivi della decisione;
48. assicurarsi che tutti i funzionari addetti ai visti abilitati a prendere decisioni possano rilasciare visti per ingressi multipli con lungo periodo di validità ai richiedenti in buona fede, laddove ne sussistano le condizioni; definire criteri chiari per stabilire a quali richiedenti in buona fede possano essere rilasciati tali visti; valutare la possibilità di rilasciare visti di validità superiore a due anni laddove opportuno;
49. provvedere al debito invalidamento degli adesivi contenenti inesattezze o errori di stampa e tenere copia dei visti adesivi apposti sui passaporti contenenti inesattezze o errori di stampa;
50. abolire la prassi di graffiare il documento di viaggio al fascicolo di domanda per evitare di danneggiare tale documento;
51. assicurarsi che tutti i richiedenti appongano la propria firma nel campo 37 e sotto la dichiarazione alla fine del modulo di domanda;
52. assicurarsi che siano impiegate le procedure corrette per la revoca dei visti, compreso il modulo standard, e che la procedura di revoca sia avviata senza indugio;
53. disporre misure di sicurezza all'interno del consolato, migliorando la sicurezza del personale agli sportelli e mettendo a disposizione un locale sicuro per i colloqui; chiedere alle competenti autorità del Mozambico di imporre un divieto di parcheggio nella zona antistante al consolato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente